



COMUNE DI PORTOGRUARO

Città metropolitana di Venezia

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 70 del 29.12.2020

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Portogruaro presso Enti, Aziende e Istituzioni sono disciplinate dalle linee di indirizzo contenute nel presente atto e integrano la disciplina prevista dagli artt. 42 e 50 del D.Lgs. n° 267/2000 nonché quella prevista dall'art. 28, c.5 e 41, c. 5 lett. g dello Statuto Comunale.
2. Le presenti linee di indirizzo hanno la finalità di assicurare alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ogni possibile garanzia in ordine al rispetto dei principi di libera partecipazione della cittadinanza, di correttezza e competenza del nominato, di pubblicità e di trasparenza del procedimento di nomina, nonché diritto-dovere del Consiglio Comunale in materia di indirizzo e controllo dirette ad assicurare il perseguimento dell'interesse del Comune.

ART. 2 DEFINIZIONE DI NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E RAPPRESENTANTE

1. La “nomina” è l’atto con il quale il soggetto nominato è direttamente investito della funzione e assume immediatamente la relativa qualità.
2. La “designazione” è una proposta di nomina, solitamente vincolante, e la concreta investitura e assunzione della qualità è rinviata all'emanazione dell'effettivo atto di nomina, di competenza di un organo o ente diverso da quello che ha operato la designazione.
3. La “revoca” è l’atto con il quale viene ritirata una precedente nomina o designazione.
4. E’ “rappresentante” del Comune di Portogruaro colui che è stato nominato o designato dal Sindaco presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 3 COMPETENZE

1. E’ riservata al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, previste dalla Legge e dai Regolamenti, in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata al Consiglio Comunale.
2. E’ riservata al Consiglio Comunale la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni quando le persone da nominare siano definite dalla legge quali “rappresentanti del Consiglio”, oppure vadano scelte tra i componenti del Consiglio stesso o infine per legge, siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza della minoranza.

Art. 4 CARATTERE FIDUCIARIO

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni dovranno essere effettuate dal Sindaco in modo da assicurare il rapporto fiduciario tra il nominato e chi ha conferito l’incarico.
2. Per assicurare uno stretto rapporto con il Comune, il Sindaco determina gli indirizzi e gli obiettivi politico – amministrativi cui dovranno attenersi i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Detto rapporto fiduciario si intende venuto meno con la cessione del mandato del Sindaco che ha effettuato le nomine e le designazioni stesse.

4. Le nomine e le designazioni effettuate dal Sindaco il cui mandato è cessato devono considerarsi travolte e rimarranno operanti provvisoriamente fino a che il nuovo sindaco non provvederà a nuove nomine e designazioni in sostituzione.

Art. 5 DURATA E RINNOVO DEGLI INCARICHI

1. In tutti i casi in cui la durata del mandato è genericamente riferita alla durata del mandato amministrativo dell'organo competente alla nomina o alla designazione, gli incarichi cessano all'atto della nomina dei nuovi rappresentanti.
2. In tutti gli altri casi la durata del mandato è quella fissata dalle singole fonti giuridiche che disciplinano la specifica nomina o designazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi.
4. A decorrere da 4 anni e 6 mesi dalla proclamazione il sindaco non procede ad alcuna nomina o designazione, salvo che ciò sia in contrasto con norme di legge o che il mancato esercizio della facoltà di nomina/designazione non comporti penalità.

Art. 6 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

1. I rappresentanti del Comune presso Enti Aziende e Istituzioni, nel rispetto del Codice Etico degli Amministratori, adottato con decreto del Sindaco n. 16 prot. n° 0051280 del 23.11.2012 :
 - devono avere i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità alla carica di Consigliere Comunale,
 - devono avere una competenza tecnica, giuridico o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta, all'attività svolta dal relativo organismo, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere;
 - sono scelti considerando le competenze risultanti dai titoli di studio e/o le loro qualità professionali e/o le esperienze lavorative e/o le specifiche competenze derivanti dall'esperienza amministrativa e/o il loro impegno sociale e civile.
2. Nelle nomine e nelle designazioni, in quanto possibile e/o opportuno, dovranno altresì essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - a.) enti economici: la nomina o la designazione potrà cadere su persone che presentino "curricula" caratterizzati da significative esperienze nel campo imprenditoriale e/o dirigenziale e/o libero-professionale e/o amministrativo;
 - b.) fondazioni bancarie: la nomina o la designazione potrà cadere su persone che abbiano esperienze amministrative e/o "curricula" significativi per i settori verso i quali le fondazioni devono devolvere o impegnare le risorse;
 - c.) enti culturali ed enti sportivi: la nomina o la designazione potrà cadere su persone che presentino "curricula" contenenti esperienze specifiche negli ambiti di attività proprie del singolo ente, ovvero competenza amministrativa;
 - d.) Opere Pie, Fondazioni o Istituzioni a prevalente interesse sociale e culturale: la nomina o la designazione potrà cadere su persone con esperienza professionale, ovvero di volontariato e della cooperazione sociale e che garantiscano agli enti un'adeguata sensibilità tecnica, oltretutto amministrativa, nel settore di operatività dell'ente.
3. I rappresentanti vanno scelti tenendo conto delle loro capacità tecniche e professionali ma anche sulla ritenuta idoneità a garantire nell'esercizio dell'incarico

amministrativo una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale.

4. Per le nomine o designazioni deve essere garantita, ove possibile, la presenza di entrambi i generi, prevista dall'art. 51 della Costituzione Italiana, dal D.Lgs. 198/2006 e dall'art. 41 dello Statuto Comunale valorizzando competenze ed esperienze
5. Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche e la promozione del ricambio generazionale.
6. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Art. 7 INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', INCONFERIBILITA' E MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Salve altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione eventualmente stabiliti da normative specifica per l'organismo a cui si riferisce la nomina, non possono essere nominati o designati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni:
 - a) coloro che si trovino in stato di conflitto di interessi o svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di consulenza, che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'Ente, Azienda o Istituzione;
 - b) coloro che, trovandosi in situazioni di privato interesse, incompatibile con il corretto e indipendente svolgimento della funzione cui sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati;
 - c) chi è stato dichiarato fallito;
 - d) i titolari, soci, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza, di imprese che esercitano attività concernenti o che comunque sono connessi con i servizi per i quali gli Enti derivati operano nel medesimo territorio;
 - e) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'Ente, Azienda o Istituzione in cui dovrebbe essere nominato;
 - f) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali fino al terzo grado;
 - g) nello stesso Ente, Azienda o Istituzione non possono essere nominati o designati, neanche in cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela o di affinità fino al 3° grado;
 - h) i dipendenti, consulenti o incaricati dal Comune che operano nei settori di controllo e indirizzo sull'attività dello specifico Ente;
 - i) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti ed organismi interessati;
 - j) coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano arrecato danno alla stessa per fatto doloso.
 - k) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune, di cui al successivo art. 13, per motivate ragioni comportamentali
2. Per le nomine degli organi di amministrazione si osservano le cause di inconfereibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. N° 39 del 8 aprile 2013.
3. I nominati alle cariche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o dettagliate e specifiche motivazioni, non possono

essere chiamati ad assolvere a più di due mandati interi e complessivi per lo stesso incarico.

4. Le posizioni di incompatibilità che sopravvengono alla nomina o designazione comportano la decadenza dall'incarico qualora non siano rimosse entro 15 giorni dalla data in cui sono venute a concretizzarsi.

Art. 8 PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

1. La presentazione delle proposte di candidatura di competenza consiliare può essere fatta da ogni consigliere comunale, da ciascun gruppo consiliare, dai singoli cittadini elettori.
2. Il Presidente del Consiglio su indicazione del Sindaco è tenuto a comunicare a ciascun consigliere l'elenco delle nomine e delle designazioni che devono essere effettuate dal Consiglio Comunale.
3. La presentazione di proposte di candidature per nomine di competenza consiliare dovrà essere presentata presso la Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio.
4. Il Sindaco, salvo motivate eccezioni, attiverà, anche in relazione ai tempi richiesti, adeguate forme di pubblicizzazione dell'avviso per rendere noto le nomine che devono essere effettuate.
5. Il precedente comma non si applica alle nomine da effettuarsi dal Consiglio fra i propri componenti.
6. L' avviso per rendere noto le nomine da effettuarsi, dovrà contenere:
 - l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità ed esclusione;
 - la scadenza per la presentazione delle candidature, fissata in almeno 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso stesso.
7. Le proposte di candidatura dovranno indicare:
 - a) dati anagrafici e residenza del candidato;
 - b) titolo di studio;
 - c) la professione o l'occupazione abituale;
 - d) il curriculum vitae personale;
 - e) l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte attualmente e precedentemente;
 - f) il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalle leggi e dai regolamenti o dalla specificità dei posti da ricoprire;
 - g) dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, ineleggibilità, conflitti di interesse e dei limiti di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2;
 - h) la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. N° 267/2000 al titolo III, capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", con riferimento all'organismo presso cui dovrebbe essere nominato, fatta salva l'esimente di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 267/2000, che prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo;
 - i) di non versare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
 - j) la dichiarazione di non appartenenza ad associazioni che svolgano attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi istituzionali;
 - k) dalla dichiarazione conseguente al disposto dell'art. 1, comma 734, della Legge 27.12.2006, n° 296, come da interpretazione autentica di cui al comma 32 bis dell'art. 3 della Legge 24.12.2007 n° 244 (non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che, avendo

ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi, nel senso che abbia registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali);

l) se del caso, dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 settembre 2010 n° 168 (non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali, enti e istituzioni, coloro che nei 3 anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa).

Art 9 VALUTAZIONE DELLE NOMINE

1. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, riguardo alle candidature, verificherà l'insussistenza di cause di incompatibilità e di altri impedimenti alla nomina, compresi i requisiti per la nomina richiesti dallo Statuto dell'Ente;”

Art. 10 DECRETI DI NOMINA

1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari e tenuto conto delle designazioni dagli stessi formulate, provvede alle nomine e designazioni ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. N° 267/2000.
2. I Decreti di nomina devono essere motivati sia in relazione ai criteri seguiti per la complessiva composizione dell'organo collegiale, sia con riferimento alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.
3. Le nomine, previa adeguata motivazione, possono essere effettuate anche prescindendo dalle candidature presentate.
4. Tutti gli atti di nomina devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio Comunale delle nomine e delle designazioni effettuate.

ART. 11 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

1. La nomina si perfeziona al momento dell'accettazione del candidato.
2. Coloro che vengono nominati o designati ad uno degli incarichi disciplinati dalle presenti linee di indirizzo, devono far pervenire al Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, una dichiarazione con la quale:
 - accettano la nomina e si impegnano a rispettare gli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione Comunale;
 - attestano, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, di esclusione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 7, allegando copia di un documento in corso di validità;
 - dichiarano di prendere atto delle presenti linee di indirizzo e di osservare gli adempimenti ed obblighi previsti;
 - autorizzano il trattamento e la pubblicazione dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016);
3. Il certificato penale generale verrà richiesto a cura dell'Amministrazione comunale direttamente al Casellario Giudiziale.

Art. 12 DOVERI INERENTI ALLA NOMINA

1. Coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi ricevuti, e a inviare almeno una volta l'anno e quando il Sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati. Tale relazione verrà trasmessa alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari, i quali avranno la facoltà di richiedere, su tale relazione, l'eventuale audizione dei rappresentanti.
2. Prima della scadenza del mandato effettivo, coloro che sono stati nominati o designati, sono tenuti a presentare una relazione conclusiva sull'attività svolta nel corso dell'intero mandato. Tale relazione dovrà inoltre contenere rilievi e proposte tendenti a perseguire una migliore efficienza nell'attività dell'Ente.
3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

Art. 13 REVOCA

1. Il Sindaco può revocare a norma di legge le proprie nomine, previa motivata comunicazione agli interessati e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, quando si manifesti almeno una delle seguenti condizioni:
 - venir meno ad uno dei requisiti richiesti per la nomina;
 - caduta del rapporto fiduciario tra Sindaco e nominato;
 - per violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - gravi motivi di contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi politico – amministrativi indicati al momento della nomina;
 - per sopraggiunta incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Art. 14 NORMA FINALE

1. Qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora l'organo per il quale è necessaria la nomina si trovi nell'impossibilità di funzionare senza la tempestiva designazione dei rappresentanti del Comune, il Sindaco, sentiti il Presidente del Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, raccogliendo e valutando le designazioni degli stessi, può procedere direttamente alla nomina prescindendo dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo dei presenti indirizzi, o, comunque l'emanazione di nuove al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione con adeguamento automatico del presente atto.